



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 2/2009

Alle PREFETTURE-UTG (ad esclusione del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta)

LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni per la richiesta, da parte degli enti locali, del contributo erariale per il finanziamento dell'onere sostenuto nell'anno 2008 relativo alla concessione di aspettative sindacali.

1. Premessa

L'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab (ora ASP a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Ciò con riferimento alla disciplina sulle aspettative sindacali prevista dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, n. 5, e dall'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004. Viene stabilito, inoltre, che in caso di insufficienza dei fondi, il contributo è ripartito in misura proporzionale.

2. Criteri e modalità di concessione del contributo erariale

Il richiamato articolo 1 bis ha previsto che alla copertura della spesa relativa al contributo in esame, si sarebbe provveduto con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Nel corso degli anni, i vari provvedimenti in materia di riordino dei tributi locali, pur non apportando modifiche alla disposizione richiamata e confermando il suo finanziamento nell'ambito delle relative misure compensative, hanno disposto la revisione della fiscalità locale, tramite abrogazioni, istituzioni o devoluzioni di tributi locali.

In particolare, il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e

istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, ha abolito l’ICIAP (articolo 36, comma 1, lettera c), compensando la minore entrata con la compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 27, comma 1).

Successivamente, l’articolo 11, commi 1 e 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133”, ha abolito, a decorrere dall’anno 2001, la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive, che è stato interamente attribuito alle regioni ed ha assicurato, con la medesima decorrenza, l’attribuzione ai comuni ed alle province di trasferimenti erariali di importo pari alla compartecipazione IRAP dell’anno 1998, incrementata del tasso programmato di inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001 ma nulla ha previsto in merito alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal richiamato articolo 1-bis del decreto legge n. 599 del 1996.

Tale circostanza ha determinato, negli ultimi anni, difficoltà nel reperire le risorse necessarie per il finanziamento del contributo in esame.

Si è ritenuto, pertanto, che il finanziamento di questo intervento dovesse trovare copertura nell’ambito dei fondi erariali assegnati al Ministero per la corresponsione dei contributi erariali ai comuni e, di conseguenza, annualmente questo Ufficio trasmette al Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) formale richiesta di fondi da destinare a copertura dell’onere relativo alla concessione di aspettative sindacali ma fino all’esercizio finanziario 2008 alla stessa non ha fatto seguito un riscontro positivo.

Ciò nonostante, negli esercizi finanziari 2007 (oneri sostenuti nell’anno 2006 e anni precedenti) e 2008 (oneri anno 2007), l’erogazione del contributo è avvenuta ricorrendo a variazioni compensative da altri capitoli gestiti, ove è stato possibile reperire risorse per le quali l’obbligazione, al termine dell’esercizio, non si era giuridicamente perfezionata.

Per l’esercizio finanziario 2009 il M.E.F. ha stanziato delle risorse che si presume consentiranno il finanziamento dell’intera spesa relativa alla concessione delle aspettative sindacali dell’anno 2008 e di quelle spese riferite all’anno 2007 non prese in esame nello scorso esercizio in quanto la certificazione relativa è stata prodotta oltre il termine prefissato.

3. Modalità di compilazione e trasmissione.

La richiesta del contributo da parte di tutti gli enti locali interessati dovrà avvenire mediante compilazione di un certificato.

Nel certificato, sempre con riferimento all’anno 2008, gli enti debbono indicare gli elementi informativi del personale interessato, l’ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l’aspettativa sindacale, comprensivo degli oneri riflessi a carico

dell'ente, il periodo - relativo all'anno di riferimento della richiesta - per il quale è stata concessa l'aspettativa sindacale, nonché l'ammontare del contributo richiesto.

Nel presentare istanza di rimborso gli enti sono invitati ad utilizzare il modello di certificato allegato alla presente circolare consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione "Le Circolari e i decreti" alla pagina <http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl2-09.html> .

Gli enti dovranno trasmettere i certificati alla Prefettura-UTG competente per territorio entro il termine del 15 maggio 2009.

E' il caso di precisare che eventuali ritardi nella trasmissione dei certificati comporteranno l'esclusione dell'ente dal pagamento del contributo per il corrente esercizio finanziario.

In tal caso la certificazione verrà presa in esame nell'esercizio successivo ma solo compatibilmente con la disponibilità di risorse stanziare dal M.E.F..

4. Adempimenti delle Prefetture

Una volta acquisito i certificati, codeste Prefetture-UTG, dopo aver esperito un controllo formale, trasmetteranno a questo Ministero – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – Area III: Trasferimenti speciali agli enti locali, i certificati stessi in un unico plico entro il 15 giugno 2009.

La certificazione da trasmettere dovrà essere in originale. Non verranno prese in esame copie di certificati.

Per eventuali chiarimenti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla Sig.ra Silvia Ricotta allo 06/46548158 silvia.ricotta@interno.it o alla Sig.ra Daniela Secondini allo 06/46548156 daniela.secondini@interno.it

La presente circolare viene trasmessa esclusivamente in via informatica.

Le Prefetture-UTG dovranno inoltrare agli enti locali copia della presente circolare e dell'allegato modello.

Roma lì, 11 febbraio 2009

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)